



Sentenza n. 152/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere (relatore)

Carlo Efisio Marré Brunenghi

Primo referendario

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al **n. 24048** del registro di Segreteria, relativo ai conti giudiziali nn. 40092, 40093, 40101, 40102, 40103, 40104, 40105, 41627, 41628, 41629 e 41630, resi da **FORCINITI ELENA**, (cod. fisc.: FRCLNE67L63C002N), nata a Cassano allo Ionio (CS) il 23 luglio 1967 ed ivi residente, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Claudio Roseto (cod. fisc.: RSTCLD88L10H579A) del foro di Castrovillari, con studio in Trebisacce (CS), via Praga n. 11, con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv.caludioroseto@pec.it (fax n. 0981/420443).

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

nella pubblica udienza del 10 giugno 2025, udita la relazione del giudice relatore, Cons. Gianpiero D'Alia, uditi l'avv. Maria Mastria, per delega dell'avv. Claudio Roseto, per l'agente contabile, e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale Pedace, che hanno concluso come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per l'amministrazione comunale di Cassano allo Ionio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con relazione n. 158/2024, il Magistrato designato ha chiesto la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente a oggetto i conti giudiziali nn. 40092, 40093, 40101, 40102, 40103, 40104, 40105, 41627, 41628, 41629 e 41630, resi dall'agente contabile Elena Forciniti per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, relativi alla riscossione, per il comune di Cassano allo Ionio, dei diritti di segreteria sulle autentiche di firma, dei diritti sul rilascio delle carte di identità, dei diritti di segreteria, dei diritti sugli stampati, dei diritti sul rilascio delle carte di identità elettroniche, dei ticket mensa scolastica, dei ticket sul trasporto scolastico. In particolare, il Magistrato designato ha dichiarato che *“Prima di procedere all'esame nel merito della gestione, va affrontata la questione relativa alla sufficienza – ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di resa del conto di cui agli artt. 139 e 140 c.g.c. dei dati contabili contenuti nei documenti depositati dalla signora Forciniti Elena”* perché *“Nella fattispecie in esame è acclarato che le gestioni rendicontate dall'agente contabile Forciniti sono inclusive solo delle somme riscosse per contanti, mentre non tengono conto degli importi introitati tramite forme diverse.”*. Ha, pertanto, concluso che, poiché *“l'obbligo della rendicontazione da parte dell'agente contabile deve riguardare tutte le forme di pagamento utilizzate dagli utenti e non solo le somme riscosse per contanti”*, i conti giudiziali in esame devono essere dichiarati improcedibili.

2. Con decreto presidenziale n. 244 del 27 settembre 2024, regolarmente comunicato, unitamente alla relazione di irregolarità, all'amministrazione interessata, per il tramite di quest'ultima all'agente contabile, e al Procuratore regionale, è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per

l'udienza pubblica del 10 giugno 2025.

3. Con memoria, depositata il 18 aprile 2025, l'agente contabile ha contestato le conclusioni rassegnate dal Magistrato designato. In particolare, ha affermato che l'agente contabile è costituito in giudizio *“limitatamente ai fatti e agli atti [rectius: alle fasi] imputabili alla propria ed esclusiva gestione contabile.”*; che, pertanto, la signora Elena Forciniti ha rendicontato alla propria amministrazione tutte le somme dalla stessa riscosse direttamente, anche sulla scorta delle precise indicazioni ricevute dal responsabile del Servizio finanziario e dal Collegio dei revisori dei conti, in conformità alle previsioni dell'art. 25 del Regolamento di contabilità armonizzato dell'ente; che gli organi di controllo interno hanno, infatti, espressamente dichiarato che *“i predetti agenti contabili dal 01.05.2021 non procedono ad alcuna riscossione poiché l'Ente ha attivato strumenti di riscossione tracciabili”*; che, pertanto, l'agente contabile *“ha avuto il potere di disporre, senza intervento di altro ufficio, unicamente delle somme direttamente riscosse dalla medesima per cassa, regolarmente riversate e rendicontate, per come richiesto dagli organi di controllo interno”* mentre, per ciò che riguarda i pagamenti eseguiti direttamente dagli utenti con bonifico o altri sistemi telematici, *“non ha avuto alcun potere di disposizione, atteso che si tratta di somme confluite direttamente nel conto della tesoreria comunale e, quindi, con rendicontazione unicamente in capo al Tesoriere.”*. La difesa dell'agente contabile ha sottolineato, inoltre, la buona fede dell'agente contabile e che il presente giudizio di conto non sarebbe stato preceduto da un contraddittorio che ne avrebbe certamente evitato l'avvio. Ha, infine, depositato il prospetto completo di tutti i conti giudiziali recante la specifica indicazione di ogni

singola tipologia e la modalità di versamento (contante ed elettronico)

unitamente all'elenco nominativo ed alle ricevute di versamento di tutti i

pagamenti, rappresentati mediante documenti separati per ciascun conto

giudiziale. In considerazione di quanto sopra evidenziato, l'agente contabile

ha chiesto di dichiarare regolari i conti giudiziali con il conseguente discarico.

4. All'udienza pubblica del 10 giugno 2025, la difesa dell'agente contabile ha

insistito per la regolarità dei conti giudiziali e per il conseguente discarico. Il

Pubblico Ministero ha concluso per la improcedibilità dei conti giudiziali. La

causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. La relazione del Magistrato designato è meritevole di parziale condivisione,

nei termini di seguito esposti. Come è noto, l'art. 93, secondo comma, del

d.lgs. n. 267/2000 dispone che *“Il tesoriere e ogni altro agente contabile che*

abbia maneggio di danaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni

degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti

agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla

giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste

dalle leggi vigenti.”. La disposizione sopra richiamata introduce un'ampia

fattispecie soggettiva dell'agente contabile dell'ente locale, individuandola

non solo nel tesoriere dell'ente ma anche in tutti coloro i quali abbiano, a

qualsiasi titolo, maneggio di danaro pubblico. È, altresì, noto che per

“maneggio di danaro pubblico” non si intende solo la *“materiale detenzione”*

ma la *“disponibilità di denaro”* e che, pertanto, una siffatta disponibilità

sussiste indipendentemente dalla concreta modalità utilizzata (nel caso in

esame, per la riscossione). Sul punto, questa Corte ha più volte osservato,

infatti, che il conto giudiziale degli agenti della riscossione deve contenere tutte le entrate comunque riscosse (cfr. Sez. giur. Calabria, sentenze-ordinanze nn. 58/2023 e 61/2023, in materia di pagamenti tramite sistema PagoPA e sentenza n. 234/2022 sui pagamenti tramite bonifico bancario; Sez. giur. Toscana, sentenza n. 285/2017; Sez. giur. Sardegna n. 294/2018; da ultimo, Sez. giur. Calabria, sentenze nn. 219, 221 e 222 del 2024). Ne deriva che l'espressione "*maneggio di danaro pubblico*" deve essere considerata nel senso più ampio possibile, perché deve comprendere tutti i crediti dell'amministrazione che, per un medesimo titolo, il contabile ha l'obbligo di riscuotere, anche se la riscossione viene effettuata da altri soggetti (subagenti contabili) o con modalità differenti dal contante (POS, conto corrente postale, PagoPA *et cetera*). In caso contrario, le gestioni dematerializzate del denaro pubblico non sarebbero più oggetto del necessario giudizio di conto. Appare, peraltro, evidente che l'agente contabile è tenuto alla resa del conto giudiziale per l'intera gestione (anche dematerializzata) perché non solo ha la disponibilità del danaro versato dal contribuente a titolo di diritti ma, a differenza di quanto erroneamente sostenuto dalla difesa della signora Elena Forciniti, ne dispone in piena autonomia ancorché non via sia la materiale apprensione dello stesso, essendo titolare di ciascuna operazione contabile che, per legge e per provvedimento di nomina, cura dall'inizio alla fine. Per tali ragioni, i conti giudiziali della riscossione devono necessariamente mostrare il completo esame di tutte le attività compiute nell'esercizio finanziario di riferimento, indipendentemente dalle modalità con le quali è stato eseguito il versamento. Le conclusioni del Magistrato designato sono, quindi, condivise dal Collegio

con riguardo ai conti giudiziali che si limitano a descrivere la gestione solo con riferimento alle operazioni effettuate in contanti e non anche a quelle dematerializzate. Ne deriva che sono da dichiarare improcedibili, per le ragioni sopra esposte, i conti giudiziali nn. 40093, 40101, 40102, 40103, 40104, 40105, 41627, 41628, 41629 e 41630 mentre deve essere dichiarato regolare, con il conseguente discarico dell'agente contabile, il conto giudiziale n. 40092, la cui gestione è pari a euro 1,04 per diritti sulle autentiche, in ragione della sola riscossione per cassa delle somme, limitatamente al periodo gennaio - aprile 2021, perché con deliberazione della Giunta comunale n. 138 dell'11 maggio 2021 tali diritti sono stati soppressi. Mette conto evidenziare, infine, che i conti dichiarati improcedibili devono nuovamente essere compilati dall'agente contabile, con la esaustiva descrizione dell'intera gestione nei termini sopra indicati, devono, quindi, essere presentati all'amministrazione, per il controllo e la conseguente parifica, e da quest'ultima depositati presso la Sezione giurisdizionale e che, in caso di mancata nuova compilazione, l'agente contabile sarà esposto al giudizio per resa di conto ad istanza della Procura regionale, ai sensi dell'art. 141 c.g.c..

6. Nulla per le spese ai sensi dell'art. 31, terzo comma, c.g.c..

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, dichiara regolare il conto giudiziale n. 40092, con il conseguente discarico dell'agente contabile. Dichiara improcedibili i conti giudiziali nn. 40093, 40101, 40102, 40103, 40104, 40105, 41627, 41628, 41629 e 41630. Spese compensate.

